



Regione Lombardia

DECRETO N. 6909

Del 26/05/2026

Identificativo Atto n. 2891

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2026/2027. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO VENATORIO DI DETERMINATE SPECIE DI AVIFAUNA

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE ITTICHE, FAUNISTICO-VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

VISTE:

- la L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'art. 18, comma 2;
- la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la l.r. 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale" e, in particolare, l'art. 1, comma 7 il quale dispone che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- la l.r. 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

VISTI inoltre:

- la D.G.R. n. 4169 del 30.12.2020 "Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia", che recepisce i contenuti del "Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)", sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 7531 del 15.12.2022 "Aggiornamento delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia approvate con D.G.R. n. 4169 del 30/12/2020";
- la D.G.R. n. 6214 del 25.05.2026 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027";



Regione Lombardia

- il Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, Struttura Natura e Biodiversità n. 6654 del 20.05.2026 "Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2026-2027, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.";
- il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

ESAMINATI:

- il documento "Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" versione vigente 2021, di seguito "KC", modificato nel 2025 come da nota in data 19/02/2025, prot. reg. M1.2025.0027651 trasmessa dal Direttore Generale della Direzione Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE avente a oggetto "Aggiornamento del Key Concepts Document" e relativi allegati;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici", della Commissione europea del febbraio 2008 e successive modificazioni, di seguito "Guida interpretativa";
- il rapporto di ISPRA "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" (2009);
- il documento di ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" (L. 96/2010);
- l'accordo sul "Piano di gestione nazionale per l'Allodola (*Alauda arvensis*)" sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'accordo sul "Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)" sancito in data 2 marzo 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'accordo sul "Piano di gestione nazionale del Moriglione (*Aythya ferina*)", sancito in data 10 maggio 2023 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'accordo sul "Piano di gestione nazionale della Pavoncella (*Vanellus vanellus*)", sancito in data 2 ottobre 2025 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;



Regione Lombardia

- il rapporto della Commissione europea del 2018 "International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove *Streptopelia turtur*" (2018 to 2028);

ESAMINATA inoltre la bibliografia tecnico-scientifica di cui all'Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2026/2027 per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATI i documenti tecnici relativi al calendario venatorio 2026/2027, redatti da Regione Lombardia e inviati a ISPRA e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN) rispettivamente con nota prot. M1.2025.0229100 del 19.12.2025 e con nota prot. M1.2025.0229118 del 19.12.2025, quest'ultima integrata con nota prot. M1.2026.0005505 del 13.01.2026, propedeutici alla stesura del calendario venatorio, ivi incluso il presente provvedimento, attraverso il quale ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

CONSIDERATO altresì che per le seguenti specie i relativi Piani di gestione nazionali, sopra menzionati, dispongono misure specifiche per il prelievo venatorio, che è l'oggetto del presente provvedimento:

- Allodola (*Alauda arvensis*):
 - prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026;
 - limite massimo di carniere per cacciatore ridotto a non più di 20 capi giornalieri e 50 stagionali;
 - i prelievi fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo complessivo di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore;
- Moriglione (*Aythya ferina*):
 - prelievo venatorio consentito dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027;
 - limite massimo di carniere per cacciatore ridotto a 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali, nell'ambito di un limite massimo di carniere stagionale predefinito a livello regionale, non superiore al 75% della media dei prelievi ottenuti nelle ultime tre stagioni in cui la specie è stata cacciabile, escludendo quelle in cui c'è stata una sospensione della caccia alla specie, per la Lombardia corrispondente a 260 capi;
 - monitoraggio dell'andamento dei prelievi a livello regionale, in modo da evitare il superamento del limite massimo regionale di prelievo stagionale attraverso l'eventuale sospensione anticipata del prelievo venatorio ove tale limite sia in procinto di essere raggiunto;
- Pavoncella (*Vanellus vanellus*):
 - prelievo venatorio consentito dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027;



Regione Lombardia

- limite massimo di carniere per cacciatore ridotto a 5 capi giornalieri e 20 capi stagionali, nell'ambito di un limite massimo di carniere stagionale predefinito a livello regionale, pari al 75% della media del prelievo effettuato nei tre anni precedenti all'approvazione del piano, in cui la specie è stata cacciata, con esclusione delle stagioni in cui la specie è stata oggetto di sospensione da parte della giustizia amministrativa, per la Lombardia corrispondente a 649 capi;
- monitoraggio dell'andamento dei prelievi a livello regionale, in modo da evitare il superamento del limite massimo regionale di prelievo stagionale attraverso l'eventuale sospensione anticipata del prelievo venatorio ove tale limite sia in procinto di essere raggiunto;
- Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*):
 - prelievo venatorio consentito dal 20 settembre al 31 dicembre 2026, con possibilità di preapertura dal 1° al 20 settembre 2026 fino a un massimo di tre giornate;
 - limite massimo di carniere per cacciatore ridotto a 5 capi giornalieri e 15 capi stagionali nell'ambito di un limite massimo di carniere stagionale predefinito a livello regionale, pari al 50% della media del prelievo effettuato nel periodo 2018-20, per la Lombardia corrispondente a 473 capi;
 - monitoraggio dell'andamento dei prelievi a livello regionale, in modo da evitare il superamento del limite massimo regionale di prelievo stagionale attraverso l'eventuale sospensione anticipata del prelievo venatorio ove tale limite sia in procinto di essere raggiunto;
 - in caso di preapertura, disposta ai sensi della l.r. 17/2004, previo parere ISPRA, dal competente dirigente della struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca interessata, la chiusura viene coerentemente adeguata anticipandola di pari periodo;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0002126/2026 del 16.01.2026 (acquisita al prot. reg. n. M1.2026.0008234 del 19.01.2026), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza insieme a un allegato I, che *"fornisce approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Lombardia"* e a un allegato II *"Possibilità di inserimento della Moretta Aythya fuligula nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia"* e della nota prot. 0042757/2026 del 29.01.2026 (acquisita al prot. reg. M1.2026.0016094 del 29.01.2026), con cui il MASAF ha trasmesso il parere di competenza del CTFVN;

CONSIDERATE le indicazioni e valutazioni espresse da ISPRA e dal CTFVN nei due suddetti pareri, agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, relativamente ai contenuti pertinenti al presente atto;



Regione Lombardia

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 04665 del 06.12.2024 la quale, rigettando l'istanza di sospensiva della sentenza del TAR Lombardia n. 02583 del 07.10.2024 relativa al calendario venatorio regionale 2024/2025, ha tra l'altro affermato che:

- *“Se i calendari, come nel caso di specie, si mantengono entro i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, i pareri di ISPRA e del CTFVN sono obbligatori, ma non vincolanti (sulla natura non vincolante ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852). Ora la non vincolatività è espressamente prevista nell'art. 18, comma 2 (della legge 157/92, ndr) il quale dispone che da detti pareri “le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione”;*
- *“i Key Concepts, in quanto intesi ad elaborare un “metodo” efficace di tutela dell'avifauna nei periodi in questione e consistenti di un compendio “informativo” elaborato sulla scorta dei dati e delle acquisizioni scientifiche che sono alla base della loro formulazione, consentono allo Stato membro – o all'autorità deputata al suo interno alla predisposizione dei calendari venatori – di dimostrare che in determinati periodi non si verifica la migrazione prenuziale della specie considerata, dovendo dunque assegnarsi ai Key Concepts valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse”;*

DATO ATTO:

- per quanto attiene alla Moretta, che:
 - la caccia alla specie, in adeguamento all'allegato II al parere ISPRA, è consentita solo da appostamento fisso agli uccelli acquatici e a seguito di superamento di un corso di abilitazione riservato ai cacciatori titolari o frequentatori di appostamento fisso agli acquatici che intendano prelevare la Moretta;
 - il corso di formazione di cui sopra per l'abilitazione al prelievo venatorio della Moretta, comprensivo delle materie oggetto del corso, dei materiali audiovisivi per il riconoscimento delle specie e della prova d'esame finale, è stato proposto a ISPRA con nota prot. n. M1. 2023.0036934 in data 25.05.23 il quale ha validato la proposta, con alcune modifiche e integrazioni, come da nota prot. n. M1.2023.0036934 in data 05.07.23;
 - con DGR n. 4113 del 24.03.2025 “Disposizioni per l'abilitazione al prelievo venatorio della specie Moretta (*Aythya fuligula*) in



Regione Lombardia

Regione Lombardia" è stato disposto di avvalersi dei componenti esperti in zoologia applicata alla caccia già presenti nelle commissioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio al fine di esaminare i candidati che avessero inteso sostenere l'esame per il rilascio dell'abilitazione al prelievo venatorio della specie Moretta;

- con decreto n. 5752 del 22.04.2025 "Disposizioni in ordine al conseguimento dell'abilitazione al prelievo venatorio della specie Moretta (*Aythya fuligula*)" sono state approvate le disposizioni relative ai corsi ed esami per il rilascio dell'abilitazione al prelievo venatorio della Moretta;
- nel 2025, sono stati rilasciati nulla osta per lo svolgimento di tre corsi di abilitazione al prelievo venatorio della Moretta, agli atti dei competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;
- è stato avviato un Piano di rilevamento e monitoraggio delle popolazioni nidificanti di Moretta, Moretta tabaccata e Moriglione sul territorio regionale, la cui prima annualità si è svolta sul campo nei mesi da aprile ad agosto 2025 con produzione della relazione finale "Piano di rilevamento regionale della popolazione nidificante e piano di fattibilità per il miglioramento ambientale degli habitat di moretta, moretta tabaccata e moriglione", agli atti dei competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;
- sulla scorta dei contenuti della relazione di cui sopra, è stata bandita la gara "Fec 14/2026 - Acquisizione della fornitura in opera per miglioramento ambientale degli habitat di Moretta, Moretta tabaccata e Moriglione nell'anno 2026" pubblicata in data 08.05.2026, per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale in alcune zone umide idonee alla riproduzione di queste tre specie di Anatidi, fra quelle rilevate dalla relazione al punto precedente, che verranno avviati nell'autunno 2026 in Comune di Pozzuolo Martesana (MI) tramite il posizionamento di alcune isole vegetate galleggianti per favorire la nidificazione di tali specie;

- per quanto attiene all'Allodola, che:



Regione Lombardia

le misure di miglioramento ambientale favorevoli alla specie, disposte dal relativo Piano di gestione nazionale, sono state effettuate a iniziare dall'anno di adozione del Piano stesso da parte della Conferenza Stato-Regioni (prima rendicontazione trasmessa nel 2019) e comunicate al MATTM (poi al MITE e infine al MASE) con le seguenti note:

- prot. M1.2019.0049039 del 16.04.2019 avente a oggetto "Piani di gestione nazionale di Allodola e Coturnice – rendicontazione attività" relativa all'anno 2018 trasmessa al MATTM;
- prot. M1.2020.0061738 del 17.03.2020 avente a oggetto "Piani di gestione nazionale di Allodola e Coturnice – rendicontazione attività" relativa all'anno 2019 trasmessa al MATTM;
- in risposta al prot. ministeriale n. 0040405 e 0040446 del 19.04.2021, avente a oggetto "Piani di gestione nazionale della Allodola e della Coturnice e applicazione delle misure previste" relativa all'anno 2020 trasmessa al MITE;
- prot. M1.2023.0024875 del 07.02.2023, avente a oggetto "Trasmissione dati Piano di Gestione Nazionale della Tortora selvatica, della Coturnice e dell'Allodola" relativa all'anno 2022 trasmessa al MITE;
- prot. M1.2024.0043915 del 18.03.2024, avente a oggetto "Richiesta trasmissione della rendicontazione annuale relativa ai Piani di Gestione Nazionali della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), della Coturnice (*Alectoris graeca*), dell'Allodola (*Alauda arvensis*), del Moriglione (*Aythya ferina*) e del Gallo Forcello (*Lyrurus tetrix*) ed alle specie residenti Pernice Rossa (*Alectoris rufa*), della Starna (*Perdix perdix*), Gallo Cedrone (*Tetrao urogallus*) e del Francolino di Monte (*Bonasa bonasia*)" relativa all'anno 2023 trasmessa al MASE;
- prot. M1.2025.0089977 del 28.05.2025, avente a oggetto "Trasmissione dati dei Piani di Gestione Nazionale di Moriglione, Tortora selvatica, Allodola, Coturnice e Fagiano di Monte" trasmessa al MASE;
- l'indicazione presente nel parere ISPRA secondo la quale "l'inserimento dell'allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27 è subordinato alla condizione che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale, approvato il 15.02.2018, e che tali misure stiano favorendo la ripresa demografica di questo passeriforme", non è una disposizione prevista dal Piano stesso, come argomentato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia

- per quanto attiene alla Pavoncella, che l'indicazione presente nel parere ISPRA secondo la quale "nel caso in cui codesta Amministrazione intenda inserire la pavoncella tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27, si rende necessario il puntuale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale, approvato il 2 ottobre 2025", non è una disposizione prevista dal Piano stesso, come argomentato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO per quanto attiene agli studi sull'avifauna migratrice che si basano sulla telemetria satellitare, poiché nel proprio parere ISPRA sostiene che questa metodologia di indagine non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull'inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e dell'impatto del trasmettitore satellitare sulle condizioni fisiche degli esemplari equipaggiati, di precisare che:

- la telemetria satellitare è una delle metodologie di indagine e di studio sulle migrazioni dell'avifauna, citate dal CTFVN nel proprio parere, cui fare riferimento per dati di monitoraggio a motivazione del discostamento dal dato KC nazionale, oltre ai dati derivanti da pubblicazioni scientifiche, da bioacustica e da *citizen science*;
- l'ampio e affermato utilizzo di tale metodologia negli studi ornitologici, dettagliatamente descritto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è attestato dalla mole di studi scientifici pubblicati condotti a livello internazionale con la telemetria satellitare, dal fatto che lo stesso ISPRA, da anni, se ne avvalga per studiare le migrazioni delle specie Beccaccia, Codone, Germano reale, Pavoncella e Tordo bottaccio e, infine, dai pareri di autorizzazione delle ricerche basate su tale metodologia rilasciati dal medesimo Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, nei quali viene altresì precisato quale sia il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale monitorato;

RITENUTO inoltre, per quanto attiene all'Atlante europeo delle Migrazioni e in particolare il suo modulo "Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC", citato da ISPRA a conferma dei dati italiani sintetizzati nei KC 2021, che si tratti di un documento tecnicamente lacunoso per le motivazioni di cui al citato Allegato 1 al presente provvedimento e di esprimere le seguenti considerazioni:

- l'Atlante è una pubblicazione della CMS (Convenzione Specie Migratrici detta comunemente Convenzione di Bonn) ed EURING, che non risulta validata ufficialmente a livello europeo;
- la redazione dell'Atlante risultava finalizzata a superare l'approccio metodologico su "scala nazionale" seguito dalla Commissione UE e



Regione Lombardia

sintetizzato nei KC (ponendosi quindi in antitesi con esso), con la proposta alternativa di un approccio per “flyway” ossia per via di migrazione, come testimoniato dall'erogazione di un finanziamento ad hoc da parte del MASE, pari a un milione di euro, al Segretariato della CMS per la realizzazione dell'Atlante;

- i risultati dell'Atlante suddividono il territorio italiano in due-tre settori, con differenze di decenni d'inizio della migrazione; quindi, per molte regioni italiane questa pubblicazione in realtà smentirebbe i dati nazionali unitari dei KC, oggi tenuti a riferimento per la redazione dei calendari venatori;

PRESO ATTO che nel proprio parere il CTFVN ha testualmente espresso che *“le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Lombardia non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quelli di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria”*;

PRESO ATTO altresì, del verbale della riunione della Consulta faunistico-venatoria regionale di cui all'art. 3 della l.r. 26/93 in data 15.12.2025, sulla proposta di disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/27, ivi incluse quelle oggetto del presente provvedimento, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

CONSIDERATO che in sede di richiesta di parere a ISPRA e al CTFVN, rispetto a quanto disposto dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93, Regione Lombardia ha prospettato le seguenti opzioni riduttive:

- Combattente (*Calidris pugnax*) e Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*): sospensione del prelievo venatorio a seguito delle valutazioni di natura tecnica e giuridica effettuate;
- Allodola (*Alauda arvensis*): in attuazione del Piano di gestione nazionale, riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026; riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 20 capi giornalieri e 50 stagionali, cui concorrono nel carniere massimo stagionale anche le allodole eventualmente prelevate fuori regione di residenza venatoria; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;
- Quaglia (*Coturnix coturnix*): riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 ottobre 2026 e riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
- Codone (*Anas acuta*): prelievo venatorio dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, con riduzione del prelievo, nel periodo dal 21 al 31 gennaio



Regione Lombardia

2027, alla sola forma da appostamento e riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 5 capi giornalieri e 25 stagionali;

- Moriglione (*Aythya ferina*): in attuazione del Piano di gestione nazionale, riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 2 capi giornalieri e 10 stagionali; determinazione di un limite massimo di prelievo stagionale a livello regionale pari a 260 capi; prelievo venatorio dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, con riduzione del prelievo, nel periodo dal 21 al 31 gennaio 2027, alla sola forma da appostamento; monitoraggio giornaliero dell'andamento dei prelievi tramite una casella di posta elettronica regionale dedicata per evitare il superamento del limite massimo di carniere stagionale previsto a livello regionale; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2026;
- Moretta (*Aythya fuligula*): riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 1° novembre 2026 al 20 gennaio 2027, nella sola forma da appostamento fisso; riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 2 capi giornalieri e 5 stagionali; determinazione di un limite massimo di prelievo stagionale a livello regionale pari a 237 capi; prelievo riservato ai soli cacciatori di acquatici da appostamento fisso previo corso di formazione e relativa abilitazione; monitoraggio giornaliero dell'andamento dei prelievi tramite una casella di posta elettronica regionale dedicata per evitare il superamento del limite massimo di carniere stagionale previsto a livello regionale; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2026;
- Pavoncella (*Vanellus vanellus*): in attuazione del Piano di gestione nazionale, riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 5 capi giornalieri e 20 stagionali; determinazione di un limite massimo di prelievo stagionale a livello regionale pari a 649 capi; prelievo venatorio dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027; monitoraggio giornaliero dell'andamento dei prelievi tramite una casella di posta elettronica regionale dedicata per evitare il superamento del limite massimo di carniere stagionale previsto a livello regionale; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2026;
- Beccaccia (*Scolopax rusticola*): prelievo venatorio dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 e nel mese di gennaio 2027 prelievo venatorio consentito solo negli ATC e solo nelle giornate di sabato e domenica; riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 2 capi giornalieri e 20 stagionali; attuazione del protocollo regionale Meteo Beccaccia in caso di condizioni ambientali sfavorevoli alla specie nei mesi di dicembre e gennaio;



Regione Lombardia

- Anatidi (Alzavola *Anas crecca*, Canapiglia *Mareca strepera*, Fischione *Mareca penelope*, Germano reale *Anas platyrhynchos*, Marzaiola *Spatula querquedula*, Mestolone *Spatula clypeata*) e Rallidi (Folaga *Fulica atra*, Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, Porciglione *Rallus aquaticus*), prelievo venatorio dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, con riduzione del prelievo, nel periodo dal 21 al 31 gennaio 2027, alla sola forma da appostamento;
- Tordo sassello (*Turdus iliacus*): riduzione del carniere massimo stagionale a 200 capi per cacciatore;

RITENUTO per quanto riguarda l'Allodola, effettuate ulteriori considerazioni di natura tecnica rispetto alle specifiche indicazioni del parere ISPRA, di disporre la riduzione del limite massimo di carniere giornaliero a 10 capi per cacciatore nonché di limitare il prelievo della specie alle sole forme da appostamento fisso o temporaneo con l'impiego di richiami vivi e/o di ausili e attrezzature specifici quali, a titolo meramente esemplificativo, richiami a funzionamento manuale o a bocca, civetta meccanica costruita in materiali artificiali, giostre con uso di stampi imbalsamati o in materiale artificiale e simili;

DATO ATTO che l'Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2026/2027 per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prende atto del parere favorevole del CTFVN e fornisce le motivazioni tecniche laddove si discosta dal parere di ISPRA;

RITENUTO pertanto, a seguito di quanto sopra esposto e a motivazione delle disposizioni assunte con il presente atto, di adottare l'Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2026/2027 per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre di non prevedere alcuna riduzione rispetto ai periodi di prelievo venatorio e ai limiti massimi di carniere disposti dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93 per le specie di avifauna Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Merlo (*Turdus merula*), Colombaccio (*Columba palumbus*), Cornacchia grigia (*Corvus cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), anche in accordo con i richiamati pareri di ISPRA e del CTFVN, nonché per le specie Cesena (*Turdus pilaris*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*) e Frullino (*Lyminocryptes minimus*) sulla base dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia

RITENUTO altresì che le prescrizioni di cui al decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, Struttura Natura e Biodiversità n. 6654 del 20.05.2026, siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2026/2027 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 bis della l.r. 26/93;

DATO ATTO che il calendario venatorio di Regione Lombardia è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e da una pluralità di provvedimenti successivi, che, necessariamente, devono essere coordinati tra loro, fra i quali rientrano le "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027", adottate con D.G.R. n. 6214 del 25.05.2026 e la riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 l.r. 17/2004, del prelievo di determinate specie di avifauna, oggetto del presente provvedimento;

VISTA in tal senso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 02203/2021 pubblicata in data 11 ottobre 2021, la quale ritiene legittimo che *"la regolazione della stagione di caccia sia contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro"*;

RITENUTO pertanto urgente adottare il presente atto, sia per portare tempestivamente a conoscenza dei soggetti interessati le disposizioni che regolano lo svolgimento della stagione venatoria 2026/2027, consentendone una lettura coerente e integrata, che per procedere alla pubblicazione entro il termine di cui all'art. 18, comma 2 della legge 157/92;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna attribuite con D.G.R. del 13 luglio 2023, n. XII/628;

DECRETA

1. di adottare l'Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2026/2027 per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la stagione venatoria 2026/2027, sulla base dell'Allegato 1, per il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 bis della l.r. 26/93, la riduzione del prelievo venatorio, rispetto a quanto disposto dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93, per le seguenti specie cacciabili:



Regione Lombardia

- Combattente (*Calidris pugnax*) e Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*): sospensione del prelievo venatorio a seguito delle valutazioni di natura tecnica e giuridica effettuate;
- Allodola (*Alauda arvensis*): ai sensi del Piano di gestione nazionale, prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali; i prelievi fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore; prelievo venatorio limitato alle sole forme da appostamento fisso o temporaneo con l'impiego di richiami vivi e/o di ausili e attrezzature specifici quali, a titolo meramente esemplificativo, richiami a funzionamento manuale o a bocca, civetta meccanica costruita in materiali artificiali, giostre con uso di stampi imbalsamati o in materiale artificiale e simili; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2026;
- Quaglia (*Coturnix coturnix*): prelievo venatorio consentito dal 20 settembre al 31 ottobre 2026, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e a 20 stagionali;
- Codone (*Anas acuta*): prelievo venatorio consentito dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e a 25 stagionali. Nel periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio 2027, il prelievo è consentito solo da appostamento;
- Moriglione (*Aythya ferina*):
 - prelievo venatorio consentito dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 ai sensi del Piano di gestione nazionale, dal 21 al 31 gennaio 2027 consentito solo da appostamento; limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali e limite massimo di carniere stagionale a livello regionale pari a 260 capi; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2026;
 - ogni cacciatore che prelevi esemplari di Moriglione deve provvedere il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it l'avvenuto abbattimento indicando il numero dei capi abbattuti, il sesso, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;
 - la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo regionale predefinito e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% del prelievo regionale stagionale predefinito, mediante comunicazione sul portale regionale



Regione Lombardia

<https://www.regione.lombardia.it/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/informazioni-pratiche-per-il-cacciatore> e a bloccare il prelievo

mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento del carniere regionale stagionale predefinito per la specie, pari a n. 260 capi;

- Moretta (*Aythya fuligula*):

- prelievo venatorio consentito dal 1° novembre 2026 al 20 gennaio 2027, nella sola forma da appostamento fisso; limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali e limite massimo di carniere stagionale a livello regionale pari a 237 capi; prelievo riservato ai soli cacciatori di acquatici da appostamento fisso previo corso di formazione e relativa abilitazione; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2026; prelievo venatorio non consentito all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi del disposto del Decreto del MATTM del 17.10.2007, citato in premessa;
- ogni cacciatore che prelevi esemplari di Moretta deve provvedere il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it l'avvenuto abbattimento indicando il numero dei capi abbattuti, il sesso, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;
- la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo regionale predefinito e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% del prelievo regionale stagionale predefinito, mediante comunicazione sul portale regionale <https://www.regione.lombardia.it/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/informazioni-pratiche-per-il-cacciatore> e a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento del carniere regionale stagionale predefinito per la specie, pari a n. 237 capi;

- Pavoncella (*Vanellus vanellus*):

- prelievo venatorio consentito dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 ai sensi del Piano di gestione nazionale; limite massimo di carniere per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e 20 stagionali e limite massimo di carniere stagionale a livello regionale pari a 649 capi; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2026;
- ogni cacciatore che prelevi esemplari di Pavoncella deve provvedere il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it l'avvenuto abbattimento



Regione Lombardia

indicando il numero dei capi abbattuti, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;

- la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo regionale predefinito e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% del prelievo regionale stagionale predefinito, mediante comunicazione sul portale regionale <https://www.regione.lombardia.it/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/informazioni-pratiche-per-il-cacciatore> e a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento del carniere regionale stagionale predefinito per la specie, pari a n. 649 capi;
- Beccaccia (*Scolopax rusticola*): prelievo venatorio consentito dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e a 20 stagionali. Nel mese di gennaio 2027 il prelievo venatorio della specie è consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica. Attuazione del protocollo regionale Meteo Beccaccia in caso di condizioni ambientali sfavorevoli alla specie nei mesi di dicembre e gennaio;
- Anatidi (Alzavola *Anas crecca*, Canapiglia *Mareca strepera*, Fischione *Mareca penelope*, Germano reale *Anas platyrhynchos*, Marzaiola *Spatula querquedula*, Mestolone *Spatula clypeata*) e Rallidi (Folaga *Fulica atra*, Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, Porciglione *Rallus aquaticus*): prelievo venatorio consentito dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027. Nel periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio 2027, il prelievo è consentito solo da appostamento;
- Tordo sassello (*Turdus iliacus*): carniere massimo stagionale ridotto a 200 capi per cacciatore;

3. di non prevedere alcuna riduzione rispetto ai periodi di prelievo venatorio e ai limiti massimi di carniere disposti dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93 per le specie di avifauna Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Merlo (*Turdus merula*), Colombaccio (*Columba palumbus*), Cornacchia grigia (*Corvus cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), anche in accordo con i richiamati pareri di ISPRA e del CTFVN, nonché per le specie Cesena (*Turdus pilaris*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*) e Frullino (*Lymnocyptes minimus*) sulla base dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. che le prescrizioni di cui al decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, Struttura Natura e Biodiversità n. 6654 del 20.05.2026 siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2026/2027 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;



Regione Lombardia

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

6. di pubblicare esclusivamente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato 1 sul sito web di Regione Lombardia e al seguente indirizzo:
<https://www.regione.lombardia.it/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/informazioni-pratiche-per-il-cacciatore>

Il Dirigente
FAUSTINO BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.